

1) Sentenza Corte internazionale di giustizia 20 febbraio 1969 nei Casi della piattaforma continentale del Mare del Nord (Danimarca c. Germania e Paesi Bassi c. Germania)

Opinio iuris sive necessitatis

«Not only must the acts concerned amount to a settled practice, but they must also be such, or be carried out in such a way, as to be evidence of a belief that this practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it. The need for such a belief, i.e., the existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the *opinio iuris sive necessitatis*. The States concerned must therefore feel that they are conforming to what amounts to a legal obligation. The frequency or even habitual character of the acts is not in itself enough. There are many international acts, e.g., in the field of ceremonial and protocol, which are performed almost invariably, but which are motivated only by considerations of courtesy, convenience or tradition, and not by any sense of legal duty»

“Non solo gli atti in questione debbono corrispondere ad una prassi costante, ma debbono anche essere tali, o tenuti in maniera tale, da dimostrare il convincimento che la prassi è resa obbligatoria dall’esistenza di una regola di diritto che la impone. La necessità di un tale convincimento, ovvero l’esistenza di un elemento soggettivo, è implicita nella nozione stessa di *opinio iuris sive necessitatis*. Gli Stati interessati debbono perciò essere convinti di comportarsi conformemente a un obbligo giuridico. La frequenza o anche il carattere abituale di un atto non è di per sé sufficiente. Ci sono molti atti internazionali, ad esempio nel campo del cerimoniale o del protocollo [diplomatico], che sono tenuti pressoché invariabilmente, ma che sono motivati da solo da considerazioni di cortesia, convenienza o tradizione, e non da alcun sentimento di obbligo giuridico”

2) Sentenza Corte internazionale di giustizia 20 febbraio 1969 nei Casi della piattaforma continentale del Mare del Nord (Danimarca c. Germania e Paesi Bassi c. Germania)

Fattore tempo

«Although the passage of only a short period of time is not necessarily, or of itself, a bar to the formation of a new rule of customary international law on the basis of what was originally a purely conventional rule, an indispensable requirement would be that within the period in question, short though it might be, State practice, including that of states whose interests are specifically affected, should have been both extensive and virtually uniform in the sense of the provision invoked; and should moreover have occurred in such a way to show a general recognition that a rule of law or legal obligation is involved».

“Nonostante il passaggio di un breve periodo di tempo non sia necessariamente, di per sé, un ostacolo alla formazione di una nuova norma del diritto internazionale consuetudinario a partire da quella che era una regola puramente convenzionale in origine, un requisito indispensabile è che nel periodo in questione, per quanto breve esso abbia potuto essere, la prassi degli Stati, inclusa quella degli Stati particolarmente interessati, sia stata sia estesa sia virtualmente uniforme nel senso della disposizione invocata; e dovrebbe in più essersi svolta in maniera tale da evidenziare un riconoscimento generale che è una regola di diritto o un obbligo giuridico ad essere in gioco”.

3) Sentenza Corte internazionale di giustizia 27 giugno 1986 nel Caso delle Attività militari in Nicaragua e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)

Valore del comportamento

“It is not to be expected that in the practice of States the application of the rules in question [= of non-use of force and non-intervention] should have been perfect, in the sense that States should have refrained, with complete consistency, from the use of force or from intervention in each other's internal affairs. The Court does not consider that, for a rule to be established as customary, the corresponding practice must be in absolutely rigorous conformity with the rule. In order to deduce the existence of customary rules, the Court deems it sufficient that the conduct of States should, in general, be consistent with such rules, and that instances of State conduct inconsistent with a given rule should generally have been treated as breaches of that rule, not as indications of the recognition of a new rule. If a State acts in a way *prima facie* incompatible with a recognized rule, but defends its conduct by appealing to exceptions or justifications contained within the rule itself, then whether or not the State's conduct is in fact justifiable on that basis, the significance of that attitude is to confirm rather than to weaken the rule”

“Non ci si deve aspettare che nella prassi degli Stati l'applicazione della regola in questione [del divieto di uso della forza e di intervento] sia perfetta, nel senso che gli Stati si siano dovuti astenere, con completa coerenza, dall'usare la forza o dall'intervenire negli affari interni altrui. La Corte non considera che, ai fini di stabilire il carattere consuetudinario di una regola, la pratica corrispondente deve essere assolutamente e rigorosamente conforme a tale regola. Ai fini di dedurre l'esistenza di regole consuetudinarie, la Corte ritiene sufficiente che la condotta degli Stati sia in generale conforme a tali regole, e che i casi di condotta degli Stati in contrasto con una certa regola debbono generalmente essere trattati come violazioni di quella regola, e non come indizi del riconoscimento di una nova regola. Se uno Stato agisce in modo che è *prima facie* incompatibile con una regola riconosciuta, ma difende la sua condotta rifacendosi a eccezioni o giustificazioni previste nella regola stessa, allora, che la condotta dello Stato sia o meno giustificabile su tale base, l'effetto di tale attitudine è di confermare più che di indebolire la regola”.